

DELIBERA N. 10/2019

INQUADRAMENTO DEL PERSONALE FUORI RUOLO

L'UFFICIO

NELLA sua riunione di Consiglio del 5 settembre 2019, tenutasi a Roma, presso la sede di Via del Seminario n. 76;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio del bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione", che, al Capo VII, istituisce l'Ufficio parlamentare di bilancio;

VISTO l'articolo 17 della legge istitutiva che definisce la composizione del personale dell'Ufficio e prevede, in particolare, che l'Ufficio possa richiedere personale delle amministrazioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché di amministrazioni pubbliche e di diritto pubblico, collocato fuori ruolo;

VISTO il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio;

VISTO il regolamento recante il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Ufficio;

VISTO, in particolare, l'articolo 28 del predetto regolamento del personale, che stabilisce, tra le altre cose, che il personale proveniente da altre amministrazioni, in relazione all'esperienza professionale pregressa e ai titoli posseduti, in base ad una delibera del Consiglio, viene inquadrato nella stessa area funzionale e allo stesso livello stipendiale previsti per il personale di ruolo dell'Ufficio con analoga esperienza e qualificazione professionale;

CONSIDERATO che il medesimo articolo 28, con riferimento al personale delle Camere collocato fuori ruolo, prevede che l'onere relativo alla corresponsione del trattamento economico venga ripartito tra l'amministrazione di appartenenza e l'Ufficio secondo quanto previsto dall'ordinamento di ciascuna Camera e che all'applicazione di tale previsione va, quindi, subordinata l'individuazione del trattamento economico di tale personale;

VISTA la propria delibera n. 8 del 18 settembre 2014, con cui sono stati definiti i criteri di inquadramento del personale fuori ruolo dell'Ufficio;

RITENUTO di dover ridefinire i predetti criteri anche al fine di renderli coerenti con le disposizioni regolamentari dell'Ufficio in materia di progressioni di carriera, così come modificate con delibera n. 8 del 18 aprile 2019;

VISTA la tabella di equiparazione delle aree funzionali e le tabelle stipendiali del personale dell'Ufficio, di cui agli Allegati 2 e 4 al citato Regolamento;

Su proposta del Presidente;

DELIBERA

Articolo unico

(Criteri per l'inquadramento del personale fuori ruolo)

1. Il personale delle amministrazioni pubbliche e di diritto pubblico e il personale delle amministrazioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è inquadrato nell'area funzionale corrispondente a quella di provenienza, secondo la tabella di equiparazione di cui all'Allegato 2 al regolamento del personale dell'Ufficio parlamentare di bilancio.
2. I livelli stipendiali di inquadramento presso l'Ufficio sono individuati, ai sensi dell'art. 28 del predetto regolamento, sulla base dell'esperienza professionale pregressa, secondo i seguenti criteri:
 - a) al personale già inquadrato come dirigente di prima fascia, dirigente di ricerca, professore ordinario, o equiparato, è attribuito, per ogni triennio di esercizio delle funzioni in tale qualifica, un livello stipendiale dell'area funzionale degli esperti senior a partire dal livello ottavo, fino a un massimo di sei livelli stipendiali, tenuto conto, a tal fine, anche dell'eventuale svolgimento, in data antecedente, di funzioni, equiparabili a quelle esercitate nel settore pubblico, di direzione e coordinamento nel settore privato in ambiti di interesse per l'attività istituzionale dell'Ufficio;
 - b) al personale già inquadrato come dirigente di seconda fascia, ricercatore/tecnologo di 1° livello, professore associato, o equiparato, è attribuito, per ogni triennio di esercizio delle funzioni in tale qualifica, un livello stipendiale dell'area funzionale degli esperti senior, fino a un massimo di sette livelli stipendiali, tenuto conto, al tal fine, dell'eventuale svolgimento, in data antecedente, di funzioni, equiparabili a quelle esercitate nel settore pubblico, di direzione e coordinamento nel settore privato in ambiti di interesse per l'attività istituzionale dell'Ufficio;
 - c) al personale già inquadrato in qualifica corrispondente all'area funzionale di esperto è attribuito un livello stipendiale per ogni triennio di esercizio delle funzioni nella qualifica corrispondente a quella di inquadramento, fino ad un massimo di quattro livelli stipendiali, tenuto conto, a tal fine, anche dell'eventuale svolgimento, in data antecedente, di funzioni, equiparabili a quelle esercitate nel settore pubblico, nel settore privato in ambiti di interesse per l'attività istituzionale dell'Ufficio;
 - d) al personale già inquadrato in qualifica corrispondente all'area funzionale di coadiutore è attribuito un livello stipendiale per ogni triennio di esercizio delle funzioni nella qualifica corrispondente a quella di inquadramento, fino ad un massimo di tre livelli stipendiali, tenuto conto, a tal fine, anche dell'eventuale svolgimento, in data antecedente, di funzioni equiparabili a quelle esercitate nel settore pubblico, nel settore privato;
 - e) al personale di cui alle lettere precedenti può essere attribuito un livello stipendiale aggiuntivo se in possesso di uno o più titoli ulteriori rispetto a quelli necessari per l'accesso all'area funzionale di appartenenza e di particolare rilevanza negli ambiti di specifico interesse per l'attività istituzionale dell'Ufficio.

3. Ai fini del computo di cui al comma 2, nel caso le funzioni siano state esercitate per periodi superiori a due anni, si applica l'arrotondamento per eccesso.
4. Per il personale del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, in considerazione dei principi costituzionali di autonomia degli organi legislativi e delle specificità delle relative carriere professionali, si procede all'inquadramento nelle aree funzionali d'intesa con l'amministrazione parlamentare di appartenenza e il trattamento economico del medesimo personale, nonché la ripartizione dei relativi oneri tra l'Ufficio e l'amministrazione parlamentare di appartenenza, sono determinati tenendo conto di quanto previsto dall'ordinamento di ciascuna Camera.
5. L'inquadramento nelle aree funzionali e il livello stipendiale di ciascuna unità di personale di cui al comma 1 è determinato con atto del Direttore generale in applicazione dei criteri di cui al presente articolo.
6. La presente delibera sostituisce la precedente delibera n. 8 del 17 settembre 2014 con decorrenza immediata.

Roma, 5 settembre 2019

Il Presidente

Prof. Giuseppe Pisauro

